



ISTITUTO AGRARIO
DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

deliberazione n. 27

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

OGGETTO:

Contratto collettivo sulle assunzioni a tempo determinato per il personale docente del Centro Istruzione e Formazione.

Il giorno **7 settembre 2015** ad ore **8:10**, nella sala delle sedute in seguito a regolamentare convocazione, si è riunito

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

sotto la presidenza del presidente:

	PRESIDENTE	ANDREA SEGRE'	
Presenti:	VICEPRESIDENTE	GABRIELE CALLIARI	
	CONSIGLIERE	DIEGO COLLER	
	CONSIGLIERE	BENIAMINO FRANCH	
	CONSIGLIERE	MICHELE ODORIZZI	
	CONSIGLIERE	MAURIZIO PETROLI	
	CONSIGLIERE	FLAVIO PEZZI	
	CONSIGLIERE	VIGILIO PINAMONTI	
	CONSIGLIERE	SILVANO RAUZI	assente
	CONSIGLIERE	LUCA RIGOTTI	
	CONSIGLIERE	ANGELO ROSSI	assente
	CONSIGLIERE	ORESTE TAMANINI	
	REVISORE	MARIA TERESA BERNELLI	
	REVISORE	ADRIANO DI PAOLO	
	REVISORE	LAURA PEDRON	

Funge da segretario verbalizzante il dott. Sergio Menapace.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

PREMESSE:

- visto il «Contratto collettivo provinciale di lavoro per il personale docente del Centro di istruzione e formazione della fondazione Edmund Mach di cui alla legge 2 agosto 2005, n. 14» sottoscritto in data 8 giugno 2009, come successivamente modificato con contratto dd. 12 settembre 2012, e in particolare l'art. 28, comma 6;
- visto l'art. 19, comma 2 del d.lgs. 81/2015 (cd. Jobs act) che prevede che, *“fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i trentasei mesi..... Qualora il limite dei trentasei mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.”*;
- visto altresì l'art. 29, comma 2, del medesimo d.lgs. 81/2015, che alla lettera c) esclude dal campo di applicazione del capo III (tra cui rientra il sopraccitato art. 19) *“i contratti a tempo determinato stipulati con il personale docente e ATA per il conferimento delle supplenze ...”*;
- considerato che ai sensi dell'art. 31 della L.p. 7 agosto 2006, n. 5, la FEM provvede *“All'organizzazione delle attività di istruzione e di formazione nelle materie agrarie, forestali e ambientali e ad stesse riconducibili ..”* e pertanto in tale campo si configura come concessionario di pubblico servizio;
- considerato altresì che parallelamente nella legge istitutiva 14/2005 all'art.29, comma 12 è previsto che il personale docente viene reclutato con *“selezioni pubbliche”*;
- evidenziato che è necessario garantire la continuità didattica per la salvaguardia del servizio pubblico esercitato;
- visto parimenti l'art. 21, comma 2 del medesimo d.lgs. 81/2015, all'art. 21, che prevede che nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi si possa derogare ai termini minimi di riassunzione da rispettare, pena la trasformazione del secondo contratto a tempo indeterminato (10 giorni dalla scadenza del contratto nel caso di contratto di assunzione a tempo determinato di durata inferiore a 6 mesi e 20 giorni nel caso di contratto di assunzione a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi);
- ravvisata l'opportunità oltre che la necessità, in relazione alla contestuale attuazione del piano delle stabilizzazioni e alla verifica a regime delle necessità del Centro Istruzione Formazione, garantire per gli aa.ss. 2015/2016 e 2016/2017, anche se si superano negli anni i 36 mesi di assunzione a tempo determinato, la continuità degli incarichi per ragioni sostitutive su spezzoni;
- ravvisata altresì la necessità di consentire, in relazione alla pubblica funzione svolta, l'eventuale ulteriore conferimento di incarichi di insegnamento senza le interruzioni tra più contratti previste in generale dalla normativa vigente,
- visto lo schema di accordo allagato alla presente, che riprende per altro in premessa quanto già sopra riportato.

Tutto ciò premesso:

- visti gli atti sopraccitati;

ad unanimità dei voti legalmente espressi

d e l i b e r a

- 1) di approvare lo schema di accordo concernente le assunzioni a tempo determinato del personale docente, allegato alla presente deliberazione e di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di autorizzare il Direttore generale alla sottoscrizione dell'accordo di cui al punto 1);
- 3) di dare atto che il presente atto non comporta oneri diretti a carico del budget del Centro Istruzione e Formazione.

=== o O o ===

Adunanza chiusa ad ore **10:30**.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

GF/f.to Gabriele Fauri

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

- dott. Sergio Menapace -
f.to Menapace

IL PRESIDENTE

- prof. Andrea Segrè -
f.to Segrè

Allegato parte integrante e sostanziale
alla deliberazione del Consiglio di amministrazione
n. 27 di data 07 settembre 2015
composto complessivamente di n. 3 fasciate

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
- dott. Sergio Menapace –
f.to Menapace

IL PRESIDENTE
- prof. Andrea Segrè –
f.to Segrè

MODIFICA-INTEGRAZIONE

CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DOCENTE DEL CENTRO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE DELLA FONDAZIONE EDMUND MACH DI CUI ALLA LEGGE 2 AGOSTO 2005, N. 14 e. ss.mm.

Il giorno, in San Michele all'Adige (TN)

tra

la **FONDAZIONE EDMUND MACH**, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante dott.
Sergio Menapace

e

la delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali:

FLC- CGIL rappresentata da Cinzia Mazzacca

CISL – Scuola rappresentata da Marco Bolner

UIL – FPL rappresentata da Silvia Bertola

e per le **RSA**

CGIL rappresentata da Andrea Segnana

UIL rappresentate da Damiano Emer

e Flora Leonardelli

Visto il «Contratto collettivo provinciale di lavoro per il personale docente del Centro di istruzione e formazione della fondazione Edmund Mach di cui alla legge 2 agosto 2005, n. 14» sottoscritto in data 8 giugno 2009, come successivamente modificato con contratto dd. 12 settembre 2012, e in particolare l'art. 28, comma 6;

-Visto l'art. 19, comma 2 del d.lgs. 81/2015 (cd. Jobs act) che prevede che, *“fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezione delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i trentasei mesi..... Qualora il limite dei trentasei mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.”*

-Visto altresì 29, comma 2, del medesimo d.lgs. 81/2015, che alla lettera c) esclude dal campo di applicazione del capo III (tra cui rientra il sopraccitato art. 19) *“i contratti a tempo determinato stipulati con il personale docente e ATA per il conferimento delle supplenze ...”* ;

-Considerato che ai sensi dell'art. 31 della L.p. 7 agosto 2006, n. 5, la FEM provvede *“All'organizzazione delle attività di istruzione e di formazione nelle materie agrarie, forestali e ambientali e ad stesse riconducibili ..”* e pertanto in tale campo si configura come concessionario di pubblico servizio;

-Considerato altresì che parallelamente nella legge istitutiva 14/2005 all'art.29, comma 12 è previsto che il personale docente viene reclutato con *“selezioni pubbliche”*;

-Evidenziato che è necessario garantire la continuità didattica per la salvaguardia del servizio pubblico esercitato;

-Visto parimenti l'art. 21, comma 2 del medesimo d.lgs. 81/2015, che prevede che nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi si possa derogare ai termini minimi di riassunzione da rispettare, pena la trasformazione del secondo contratto a tempo indeterminato (10 giorni dalla scadenza del contratto nel caso di contratto di assunzione a tempo determinato di durata inferiore a 6 mesi e 20 giorni nel caso di contratto di assunzione a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi),

si stipula il seguente

Accordo concernente le assunzioni a tempo determinato del personale docente

Art. 1

Limiti di durata per le assunzioni con contratto a tempo determinato

Negli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017 il personale docente, che abbia superato complessivamente i 36 mesi di assunzione a tempo determinato, può essere ulteriormente assunto a tempo determinato su spezzoni in sostituzione di personale assente (supplenze), a tempo parziale o esonerato dall'insegnamento (orario ridotto per personale che abbia assunto altri incarichi di durata temporanea).

Art. 2

Interruzione su successive assunzioni con contratto a tempo determinato

In relazione alla funzione del docente e alla necessità di garantire la continuità didattica non opera l'obbligo di interruzione fra contratti successivi a tempo determinato di cui all'art. 21, comma 2, del d.lgs. 81/2015

Il presente articolo per quanto disposto ha natura esplicativa e quindi costituisce interpretazione autentica dell'art. 28, comma 6, del Contratto collettivo provinciale di lavoro per il personale docente del Centro di istruzione e formazione della fondazione Edmund Mach di cui alla legge 2 agosto 2005, n. 14 ess.mm.